

COMUNE DI MEZZANO

COMUNE DI MEZZANO

Prot. 0005954 del 16/12/2021

Class. 2.11



Provincia di Trento

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
E
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP
2022-2024
E DOCUMENTI ALLEGATI

REVISORE

MARCO DOFF SOTTA

Via Nazionale, 29 – 38050 Imèr (TRENTO)

Posta elettronica doffsotta.marco@gmail.com

PEC marco.doffsotta@pec.odctrento.it

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 16/2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- visto il l'art. 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
- vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;
- preso atto che la Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s. m. e, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- preso atto che la L.P. n. 18/2015 precedentemente citata individua, al Capo II, gli articoli del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che trovano applicazione agli enti locali provinciali e, al contempo, stabilisce che *«in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale»*;
- preso atto della delibera del Consiglio comunale n. 25 del 29.07.2019 con la quale l'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 del D.Lgs 267/2000 nella versione modificata dall'art. 15-quater comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58, esercita la facoltà di rinvio al 2021 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale;
- considerato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- considerato che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 uniforma il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 a quello eventualmente stabilito a livello nazionale, autorizzando fin d'ora l'esercizio provvisorio connesso a questo ipotetico posticipato termine definito dallo Stato;
- considerato che il comma 1 dell'art. 9 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. prevede che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, alcuni compiti e attività;

- considerato che con delibera n. 1952 di data 09 novembre 2015 la Giunta Provinciale ha individuato gli ambiti associativi;
- preso atto che con la succitata delibera l'Ente è stato inserito nell'ambito associativo composto dallo stesso e dai Comuni di Imèr, Sagron Mis e Canal San Bovo;
- considerato che il comma 3 dell'art. 9 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. prevede che "Il provvedimento di individuazione degli ambiti associativi determina risultati in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa";
- considerato che al DUP è allegato il "Progetto per la Gestione associata dei Servizi tra i Comuni di Canal San Bovo, Imèr, Mezzano e Sagron Mis";
- preso atto che in data 01 giugno 2017 le gestioni associate obbligatorie hanno preso avvio;
- considerato altresì quanto previsto nel Protocollo d'Intesa per l'anno 2020 che, al punto 2, sancisce il superamento dell'obbligo delle gestioni associate dando facoltà agli enti di proseguire, modificare o recedere dalle stesse;
- considerato che l'art. 6 della L.P. 23 dicembre 2019 n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020) ha abrogato l'obbligo di gestione associata delle funzioni comunali;
- rilevato che le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 continuano ad operare fatta salva la possibilità di modifica o di recesso dalle stesse;
- preso atto che le convenzioni sono state prorogate, escludendo il Comune di Canal San Bovo, fino al 31.12.2020 con il Comune di Sagron Mis e fino al 31.03.2021 con il Comune di Imèr, in attesa della loro revisione ed approvazione entro tale data;
- preso atto che con la delibera n. 6 del 31.03.2021 sono state approvate la convenzione con il Comune di Imèr per i servizi di segreteria, finanziario-personale-entrate-commercio, tecnico-urbanistico ed anagrafe-stato civile-leva-elettorale, fino al 31.12.2025, e la convenzione con il Comune di Sagron Mis per il servizio finanziario-personale-entrate fino al 31.12.2021;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 del Comune di Mezzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Imèr, 16.12.2021



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione del Comune di Mezzano nominato con delibera consiliare n. 40 del 21.12.2018, premesso che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II della parte II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato dal D. Lgs 126/2014, ha ricevuto in data 07.12.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla Giunta comunale in data 06.12.2021 con delibera n. 148 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

- **nell'art.11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011:**

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2021;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

- **nell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 lettere g) ed h):**

- f) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- g) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;
- h) equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n. 118/2011;
- i) il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

- **necessari per l'espressione del parere:**

- j) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 dalla Giunta ed approvati dalla stessa con delibera n. 148 del 06.12.2021;
- k) l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n. 232/2016;
- l) l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- m) documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- viste le disposizioni che regolano la finanza locale nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento, in particolare il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 8 del 29 marzo 2018;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;
- visto il nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nello specifico l'articolo 210;
- visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;
- visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L;
- visto il D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n. 1/L;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000 e dalla L.P. 9 dicembre 2015 n. 18.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Mezzano registra una popolazione al 01.01.2021 di n. 1597 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs n. 118/2011.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024 e non ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.Lgs. n. 118/2011, all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che l'Ente non è strutturalmente deficitario.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha preliminarmente effettuato un caricamento "provvisorio" alla BDAP dei documenti di bilancio (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione degli stessi da parte del Consiglio. I documenti risultano inseriti con stato di approvazione "Approvato dalla Giunta o dall'organo esecutivo (Invio facoltativo)".

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 10 del 27.05.2021 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 7 di data 12.05.2021 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 (oppure: al 31/12/2021 se deliberato il rendiconto) così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	632.151,28
di cui:	
a) Fondi vincolati	99.173,91
b) Fondi accantonati	39.151,27
c) Fondi destinati ad investimento	344.157,09
d) Fondi liberi	149.669,01
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	632.151,28

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano debiti fuori bilancio e passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2019	2020	2021
Disponibilità:	276.394,74	638.099,46	628.848,84
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

La disponibilità di cassa del 2021 è presunta non essendo ancora stato approvato il rendiconto. L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'Ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	37.753,31	32.828,88	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	731.494,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	414.989,91	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	638.099,46	628.848,84		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	506.377,07	previsione di competenza previsione di cassa	610.000,00 699.112,72	610.000,00 1.116.377,07	610.000,00	610.000,00
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	646.161,64	previsione di competenza previsione di cassa	299.315,00 1.085.562,79	327.765,00 973.926,64	306.292,00	306.292,00
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	415.929,05	previsione di competenza previsione di cassa	1.087.665,43 1.290.171,64	938.638,32 1.354.567,37	938.638,32	938.638,32
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.535.148,39	previsione di competenza previsione di cassa	1.356.093,70 2.169.369,01	1.113.008,00 2.648.156,39	694.008,00	669.008,00
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	243.875,05	previsione di competenza previsione di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 843.875,05	600.000,00	600.000,00
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	195.358,48	previsione di competenza previsione di cassa	1.535.000,00 1.540.337,14	1.595.000,00 1.790.358,48	1.595.000,00	1.595.000,00
TOTALE TITOLI		3.542.849,68	previsione di competenza previsione di cassa	5.488.074,13 7.384.553,30	5.184.411,32 8.727.261,00	4.743.938,32	4.718.938,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.542.849,68	previsione di competenza previsione di cassa	6.672.311,35 8.022.652,76	5.217.240,20 9.356.109,84	4.743.938,32	4.718.938,32

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,01	0,02	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	560.781,65	previsione di competenza di cui già Impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.076.834,33 87.992,34 32.828,88 2.377.899,13	1.853.342,88 9.470,14 0,00 2.455.066,54	1.799.041,00 0,00 (0,00)	1.799.041,00 0,00 (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.580.171,91	previsione di competenza di cui già Impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.414.587,70 11.176,75 (0,00) 3.108.341,64	1.123.008,00 0,00 (0,00) 2.703.179,91	704.008,00 0,00 (0,00)	679.008,00 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già Impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già Impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.889,32 0,00 (0,00) 45.889,32	45.889,32 0,00 (0,00) 45.889,32	45.889,32 0,00 (0,00)	45.889,32 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	143.875,05	previsione di competenza di cui già Impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 (0,00) 600.000,00	600.000,00 0,00 (0,00) 743.875,05	600.000,00 0,00 (0,00)	600.000,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	285.621,25	previsione di competenza di cui già Impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.535.000,00 0,00 (0,00) 1.658.934,04	1.595.000,00 0,00 (0,00) 1.880.621,25	1.595.000,00 0,00 (0,00)	1.595.000,00 0,00 (0,00)
TOTALE TITOLI		2.570.449,87	previsione di competenza di cui già Impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.672.311,35 99.169,09 32.828,88 7.791.064,13	5.217.240,20 9.470,14 0,00 7.828.632,07	4.743.938,32 0,00 0,00	4.718.938,32 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.570.449,87	previsione di competenza di cui già Impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.672.311,35 99.169,09 32.828,88 7.791.064,13	5.217.240,20 9.470,14 0,00 7.828.632,07	4.743.938,33 0,00 0,00	4.718.938,34 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Il totale generale delle spese previste è pari al totale generale delle entrate.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad

investimenti. Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto A1 mentre se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto A2).

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritte nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti non vincolate	32.828,88
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
Altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	32.828,88
FPV APPLICATO IN ENTRATA	32.828,88
FPV di parte corrente applicato	32.828,88
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti non vincolate	32.828,88
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	32.828,88
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/Indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	32.828,88

L'Organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021	628.848,84
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.116.377,07
2	Trasferimenti correnti	973.926,64
3	Entrate extratributarie	1.354.567,37
4	Entrate in conto capitale	2.648.156,39
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	843.875,05
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.790.358,48
	TOTALE TITOLI	8.727.261,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	9.356.109,84

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
1	Spese correnti	2.455.066,54
2	Spese in conto capitale	2.703.179,91
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	45.889,32
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	743.875,05
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.880.621,25
	TOTALE TITOLI	7.828.632,07
	SALDO DI CASSA AL 31/12/2022	1.527.477,77

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce/non garantisce il rispetto del comma 6 dell'art. 162 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'Organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro 0,00.

L'Ente è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra "residui + previsione di competenza" e "previsione di cassa" è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		0,00	0,00	628.848,84
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	506.377,07	610.000,00	1.116.377,07	1.116.377,07
2	Trasferimenti correnti	646.161,64	327.765,00	973.926,64	973.926,64
3	Entrate extratributarie	415.929,05	938.638,32	1.354.567,37	1.354.567,37
4	Entrate in conto capitale	1.535.148,39	1.113.008,00	2.648.156,39	2.648.156,39
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	243.875,05	600.000,00	843.875,05	843.875,05
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	195.358,48	1.595.000,00	1.790.358,48	1.790.358,48
	TOTALE TITOLI	3.542.849,68	5.184.411,32	8.727.261,00	8.727.261,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.542.849,68	5.184.411,32	8.727.261,00	9.356.109,84

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	560.781,66	1.853.342,88	2.414.124,54	2.455.066,54
2	Spese in conto capitale	1.580.171,91	1.123.008,00	2.703.179,91	2.703.179,91
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	45.889,32	45.889,32	45.889,32
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	143.875,05	600.000,00	743.875,05	743.875,05
7	Spese per conto terzi e partite di giro	285.621,25	1.595.000,00	1.880.621,25	1.880.621,25
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.570.449,87	5.217.240,20	7.787.690,07	7.828.632,07
	SALDO DI CASSA				1.527.477,77

Tra le spese correnti la differenza di Euro 40.942,00 è dovuta al FCDE ed al Fondo di riserva ordinario, rispettivamente pari ad Euro 9.058,00 ed Euro 18.000,00, i quali rilevano solo in termini di competenza, ed al Fondo di riserva di cassa, pari ad Euro 68.000,00, che rileva solo in termini di cassa.

Si segnala che il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		628.848,84			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		32.828,88	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.876.403,32 0,00	1.854.930,32 0,00	1.854.930,32 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.853.342,88 0,00 9.058,00	1.799.041,00 0,00 9.058,00	1.799.041,00 0,00 9.058,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		45.889,32 0,00 0,00	45.889,32 0,00 0,00	45.889,32 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.113.008,00	694.008,00	669.008,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.123.008,00 0,00	704.008,00 0,00	679.008,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

L'importo di Euro 10.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo è costituito da accertamenti IMIS per Euro 10.000,00.
L'equilibrio finale è pari a zero.

Utilizzo proventi alienazioni

All'interno del DUP è stato previsto l'avvio della procedura di vendita della p.ed. 30 C.C. Mezzano (abitazione adiacente alla canonica Mezzano). In sede di bilancio di previsione non è

stata ancora indicata alcuna entrata in quanto si ritiene che la vendita risulterà alquanto difficoltosa considerata la tipologia di immobile.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017. Questo in quanto al momento non vi sono mutui in essere.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Recupero evasione tributaria - Imposta Municipale Propria da attività di liquidazione e accertamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spese non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Spese del titolo 1° non ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Spese del titolo 2° non ricorrenti	120.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Manutenzione strade interne (del titolo 2°)</i>	<i>120.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
Totale	120.000,00	60.000,00	60.000,00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

L'Ente correttamente non ha applicato avanzo di amministrazione relativo al 2021 in quanto il rendiconto relativo al suddetto anno non risulta ancora approvato.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP come da nota di aggiornamento allegata

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Il DUP è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 112 del 22.09.2021. Sul DUP l'Organo di revisione ha espresso parere mentre sulla nota di aggiornamento, allegata al bilancio di previsione 2022-2024, lo esprimerà in uno dei paragrafi finali della presente relazione.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi comunicati dalla Provincia Autonoma di Trento. La programmazione triennale dei lavori pubblici è allo stato attuale disciplinata, ai sensi dell'art.13 della L.P. 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002, che ne ha previsto lo schema, in attesa della modifica di quest'ultimo in recepimento del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

L'Ente non ha predisposto il piano biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 in quanto, come da indicazioni ricevute, la normativa nazionale non risulterebbe direttamente applicabile nel territorio della Regione Trentino Alto Adige e, quindi, delle due province.

Ad oggi non risulta ancora chiaro se l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 risulti o meno applicabile nel territorio regionale considerando l'autonomia speciale che caratterizza quest'ultimo.

Nei Comuni della nostra Regione l'art 17 comma 3 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norma di attuazione dello Statuto speciale) affida alle province autonome di Trento e Bolzano la disciplina delle procedure per l'attività contrattuale degli enti locali. La L.R. n. 10/2014, per gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori servizi e forniture, prevede che si applicano l'art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia.

Sull'assolvimento degli obblighi succitati in Provincia di Trento dovrà intervenire specifico accordo tra le comunità di valle, i comuni, la stessa PAT e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tramite la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, accordo che alla data odierna non è ancora stato definito.

Con l'entrata in vigore dell'art. 13 della L.P. 6 agosto 2019 n. 5, a far data dal 22 agosto 2019 è stata modificata la disciplina provinciale inerente gli obblighi di trasparenza in materia di appalti. Con tale disposizione è stato assegnato all'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici il ruolo di supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, obbligo che si affianca a quello di ricevere ed elaborare le pubblicazioni dei soli dati previsti dall'art. 37 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 ossia quelle previste dall'art. 1 comma 1 lett. l) della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale tiene conto di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022 con l'obiettivo di razionalizzare e contenere il costo del lavoro. La normativa nazionale non risulta applicabile agli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige in quanto è competenza di quest'ultima, e in subordine delle due province, legiferare in materia di ordinamento del personale degli enti locali. Lo stesso D.Lgs. 165/2001 esclude l'applicazione dello stesso alle autonomie speciali.

Il Codice degli Enti Locali non prevede l'adozione obbligatoria di un piano triennale e fa riferimento alla sola "Programmazione Pluriennale del personale" che gli enti poi "riversano" nei rispettivi Piani di Miglioramento o simili.

Il Protocollo d'intesa per il 2020 e la legge di stabilità provinciale n. 13/2019, all'interno di un più ampio obiettivo di riqualificazione della spesa corrente nel periodo 2020-2024, prevedevano di introdurre limiti alla spesa del personale che superassero la regola della sostituzione del turn-over e consentissero ai comuni, facendo salvo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di potenziare gli organici ove effettivamente insufficienti rispetto a "dotazioni standard" da definirsi d'intesa fra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali, in particolare per assolvere alle funzioni con spesa non a carico della Missione 1. L'emergenza sanitaria ha imposto di sospendere temporaneamente il programma previsto mantenendo fino al termine della fase emergenziale le regole previgenti. Anche per il 2022 l'obiettivo di riqualificazione della spesa risulta sospeso.

Il già menzionato Protocollo d'Intesa per l'anno 2022 prevede la conferma della disciplina in materia di personale «come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021. Con specifico provvedimento assunto d'intesa si provvederà all'adeguamento delle deliberazioni sopra indicate...». È previsto inoltre di estendere a tutto il 2022 la possibilità di assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale e per la durata massima di un anno non rinnovabile, di personale destinato a potenziare gli «uffici preposti agli adempimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del DL 34/2020».

L'Ente, ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 n. 3, esercita in forma associata alcune attività con l'obiettivo del contenimento della spesa. La convenzione, prorogata fino al 31.03.2021, è stata

poi rinnovata, per quanto concerne il Comune di Imèr, ente col quale la gestione opera in toto, fino a tutto il 2025.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'Ente ha previsto di intervenire sul regolamento edilizio e di procedere all'alienazione e all'acquisizione di immobili.

Piano di miglioramento e progetto di riorganizzazione nei processi di gestione associata

Il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2014 ha stabilito che per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti coinvolti in processi di gestione associata/fusione il Piano corrisponde al "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata/fusione". Quest'ultimo ha come obiettivo finale una riduzione della spesa corrente entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa (teoricamente, quindi, entro il 31 luglio 2019). Con la delibera n. 1952 di data 09 novembre 2015 la Giunta Provinciale ha individuato gli ambiti associativi e l'obiettivo di riduzione della spesa.

La scadenza del triennio utile per la verifica dell'obiettivo è stata stabilita nell'anno 2019 considerando «la spesa come desunta dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario». Le gestioni associate hanno permesso di rispettare l'obiettivo di spesa prefissato.

A partire dal 2020 l'obbligo di gestione associata è venuto meno e molti enti hanno preferito sciogliere le convenzioni in essere. L'obiettivo di riqualificazione della spesa è stato mantenuto anche per il periodo 2020-2024 assumendo come principio la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella missione 1.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 integrativo, sottoscritto in data 13 luglio 2020, è stato deciso di sospendere l'obiettivo di riqualificazione della spesa per tener conto dell'enorme impatto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sui bilanci degli enti. È stata quindi sospesa anche la salvaguardia della spesa corrente contabilizzata nella missione 1, con riferimento all'esercizio 2019. Il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2021 ha confermato tale decisione rinviando al 2022 l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa. Il Protocollo d'Intesa per l'anno 2022 prevede la sospensione dell'obiettivo di riqualificazione della spesa e con esso la non fissazione di limiti al contenimento della spesa contabilizzata nella missione 1, salvo i vincoli stabiliti nello stesso documento per ciò che concerne la spesa per il personale.

Come indicato nel paragrafo relativo ai fabbisogni di personale, l'Ente in data 31.03.2021 ha prorogato fino al 31.12.2025 la gestione associata con il Comune di Imèr.

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Ente non applica l'addizionale all'IRPEF.

TARI

La gestione e riscossione della tariffa nonché il servizio connesso al ciclo dei rifiuti sono gestiti direttamente dalla Comunità di Valle per il tramite della controllata Azienda Ambiente S.r.l..

IMIS

La legge provinciale 30/12/2014 n. 14 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2015, di un unico tributo immobiliare denominato "Imposta Immobiliare semplice (IMIS)", in sostituzione dell'IMUP e della TASI.

IMIS	Esercizio 2021 assestato	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMIS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Per il 2021 la Giunta comunale intende confermare le agevolazioni previste in passato. Considerando che le aliquote e le regole di applicazione rimangono invariate, l'Organo di revisione ritiene corretto stimare l'IMIS sulla base del gettito 2021 al quale è applicata una riduzione prudenziale.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'IMIS e alla TARI, quest'ultima gestita a livello di Comunità di Valle, l'Ente non ha istituito ulteriori tributi.

L'imposta di soggiorno è stata istituita dalla Provincia Autonoma di Trento a decorrere dal 1 novembre 2015 con l'art. 16-bis della L.P. 11/06/2002 n. 8 e, successivamente disciplinata con il regolamento di esecuzione del medesimo articolo (D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/leg). L'imposta è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive e dagli alloggi ad uso turistico che sono responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative, è affidata a Trentino Riscossioni S.p.A.

Canone Unico Patrimoniale

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. L'Ente ha approvato con delibera consiliare Comunale n. 2 del 31.03.2021 il regolamento di applicazione del C.U.P.

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 6.700,00.

Il gettito stimato è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Canone di concessione per l'occupazione temporanea delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile	500,00	500,00	500,00	500,00
Canone di concessione per l'occupazione permanente delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Totale	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertam. 2020	Residuo 2020	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMIS	83.118,00	83.118,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	83.118,00	83.118,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FCDE			1.074,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo		Spesa corrente	Spesa in c/capitale
	Permessi	Sanzioni		
2020 (rendiconto)	9.661,03	15.264,84	0,00	24.925,87
2021 (assestato)	27.343,17	31.840,21	0,00	59.183,38
2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

La legge n. 232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016 art. 1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Sanzioni ex art. 208 co 1 cds	0,00	0,00	0,00
Sanzioni ex art. 142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	0,00	0,00	0,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	n.d.	n.d.	n.d.

L'Ente aveva stipulato una convenzione per il servizio di Polizia Locale in base alla quale detto servizio era gestito dal corpo fino a quel momento operante sul restante territorio della Valle di Primiero. La convenzione era stata prorogata fino al 31/12/2021 con delibera consiliare n. 38 del 05.11.2020.

Con delibera consiliare n. 38 del 15.11.2021 è stata approvata una nuova convenzione per la gestione del servizio.

Non sono stanziati proventi di questo tipo in quanto l'accertamento e la riscossione è di competenza del comune capofila Primiero San Martino di Castrozza. All'Ente compete il rimborso della quota parte di spese di gestione del corpo al netto delle sanzioni amministrative riferite al territorio di propria competenza.

Proventi dei beni dell'Ente

I proventi dei beni dell'Ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canoni di locazione	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	52.300,00	52.300,00	52.300,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	71.300,00	71.300,00	71.300,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.125,40	1.125,40	1.125,40
Percentuale fondo (%)	1,58%	1,58%	1,58%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'Ente e dei servizi è il seguente:

SERVIZI INDISPENSABILI			
Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2022	Spese/costi Prev. 2022	% copertura 2022
Acquedotto	48.000,00	48.000,00	100,00%
Fognatura	17.500,00	17.500,00	100,00%
Depurazione	85.000,00	85.000,00	100,00%
Totale	150.500,00	150.500,00	100,00%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023	Previsione Entrata 2024	FCDE 2024
Servizio idrico integrato	150.500,00	6.859,60	150.500,00	6.859,60	150.500,00	6.859,60
TOTALE	150.500,00	6.859,60	150.500,00	6.859,60	150.500,00	6.859,60

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non ha ancora provveduto ad adeguare le seguenti tariffe:

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SERVIZIO FOGNATURA
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SERVIZIO ACQUEDOTTO

Le tariffe riferite all'anno 2021, risultanti dalle delibere di Giunta n. 117 e 118 del 17.12.2020, sono prese quale riferimento per la previsione delle entrate per il 2022.

L'adeguamento è comunque previsto entro la data di approvazione del bilancio 2022-2024 da parte del Consiglio comunale.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni def. 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	613.538,81	648.582,88	615.754,00	615.754,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	52.465,00	63.965,00	63.965,00	63.965,00
103	Acquisto di beni e servizi	765.548,62	720.485,00	720.485,00	720.485,00
104	Trasferimenti correnti	472.943,62	312.402,00	290.929,00	290.929,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	500,00	500,00	500,00	500,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	Altre spese correnti	165.838,28	105.408,00	105.408,00	105.408,00
Totale		2.076.834,33	1.853.342,88	1.799.041,00	1.799.041,00

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2022-2024 tiene conto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli disposti dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022 nonché del "Progetto di Gestione associata dei servizi" le cui convenzioni sono state prorogate fino al 31.12.2025 (con il Comune di Imèr) e al 31.12.2021 (con il Comune di Sagron Mis) con possibile rinnovo di quest'ultima. Il Comune di Canal S. Bovo, invece, non rientra più nel perimetro associativo.

La Provincia Autonoma di Trento ha in programma un obiettivo di riqualificazione complessiva della spesa comprendente anche l'ambito relativo alla spesa per il personale. I problemi legati alla pandemia hanno comportato un rallentamento delle tempistiche di realizzazione causa sospensione dei vincoli previsti. Il Protocollo d'Intesa citato precedentemente prevede che per l'anno 2022 «le parti condividono di confermare la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021. Con specifico provvedimento assunto d'intesa si provvederà all'adeguamento delle deliberazioni sopra indicate, anche con riferimento alle disposizioni inerenti il personale del Comun General de Fascia. Le parti condividono inoltre l'opportunità di estendere anche per il 2022 la possibilità per i Comuni di assumere a tempo determinato - anche a tempo parziale - e per la durata massima di un anno non rinnovabile, con risorse a carico dei bilanci comunali, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del DL 34/2020».

Si sottolinea che la delibera della Giunta provinciale n. 592 del 16.04.2021, che disciplina le assunzioni di personale nei comuni per l'anno 2021, ha stabilito la dotazione standard dei comuni trentini, assegnando al comune di Mezzano 14,00 unità di personale, a fronte di una dotazione effettiva di 13,40 unità di personale. Applicando le regole previste dalla delibera suddetta si giunge ad un numero di assunzioni teoriche potenziali per il comune pari a 0,0 in quanto è prevista una soglia di decurtazione di 1,5 unità che comporta l'azzeramento dello spazio disponibile.

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022-2024, tiene conto delle variazioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con quanto stabilito a livello provinciale.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

L'Ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Lo stesso non si è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale 2022.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e corrispondono con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100. L'Ente ha utilizzato il metodo della media semplice.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIG. AL FCDE (b)	ACC.TO EFFET. AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/ a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	610.000,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,18%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	327.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	938.638,32	7.985,00	7.985,00	0,00	0,85%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.113.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.989.411,32	9.058,00	9.058,00	0,00	0,30%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.876.403,32	9.058,00	9.058,00	0,00	0,48%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.113.008,00				

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIG. AL FCDE (b)	ACC.TO EFFET. AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/ a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	610.000,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,18%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	306.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	938.638,32	7.985,00	7.985,00	0,00	0,85%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	694.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.548.938,32	9.058,00	9.058,00	0,00	0,36%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.854.930,32	9.058,00	9.058,00	0,00	0,49%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	694.008,00				

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIG. AL FCDE (b)	ACC.TO EFFET. AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/ a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	610.000,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,18%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	306.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	938.638,32	7.985,00	7.985,00	0,00	0,85%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	694.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.548.938,32	9.058,00	9.058,00	0,00	0,36%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.854.930,32	9.058,00	9.058,00	0,00	0,49%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	694.008,00				

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

- anno 2021 - Euro 18.000,00 pari allo 0,97% delle spese correnti;
- anno 2022 - Euro 18.000,00 pari allo 1,00% delle spese correnti;
- anno 2023 - Euro 18.000,00 pari allo 1,00% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

L'Organo di revisione sottolinea che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

L'Ente nella missione 20, programma 1, ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad Euro 50.000,00.

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Fondi per spese potenziali

L'Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali in quanto non risultano in essere contenziosi pendenti o altre situazioni dalle quali possano emergere oneri (ad esempio, perdite delle partecipate).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Ente al 31.12.2021 dovrebbe rispettare criteri previsti dalla norma e pertanto per il 2022 non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali. L'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta essere negativo nei primi tre trimestri del 2021 quindi l'Ente, per quanto concerne detto periodo, rispetta la normativa in materia.

Nel caso in cui l'Ente non rispettasse i criteri previsti dalla norma è tenuto entro il 28 febbraio 2022 ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le proprie scritture contabili;
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022-2024 l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare ulteriori servizi rispetto agli anni precedenti e non ha quindi adottato provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esternalizzate.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31.12.2020.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, prende atto che nessuna società risulta in perdita.

Dalla verifica della situazione economica degli organismi partecipati o controllati dall'Ente risulta quanto segue:

- organismi che nel 2021 hanno previsto la distribuzione di utili:
 - a. Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. (In sigla A.C.S.M. S.p.A.)
 - b. Trentino Digitale S.p.a.
 - c. Trentino Riscossioni S.p.a.
- dai dati comunicati dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell'esercizio 2021, non si rilevano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'Ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non è tenuto all'accantonamento in quanto ad oggi non sussistono i presupposti.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

Con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 21 dicembre 2020 l'Ente ha provveduto alla ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 1 e ss.mm. Dallo stesso emerge la non necessità di dismissione di alcuna partecipazione detenuta.

Garanzie rilasciate

L'Ente non ha rilasciato e non intende rilasciare garanzie a favore di organismi partecipati dallo stesso.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.113.008,00	694.008,00	669.008,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.123.008,00 0,00	704.008,00 0,00	679.008,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari e/o tramite contratti di locazione finanziaria

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

	2022	2023	2024
Opere a scomputo di permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione ha rilevato che l'Ente non ha posto in essere dal 01.01.2021 contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni non sono quindi considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

Limitazione acquisto immobili

Con il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto l'11 novembre 2016, vengono eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso, previsto dall'art. 4bis comma 3 della legge finanziaria provinciale n. 27 del 27.12.2010, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4bis comma 5. Le misure di

contenimento della spesa sono perseguite con gli strumenti del piano previsto per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali.

Il Revisore sottolinea l'importanza di un'analisi costante dei costi diretti ed indiretti connessi alle spese d'investimento effettuate (in primis costi di gestione) il tutto per evitare di appesantire la parte corrente del bilancio comunale.

INDEBITAMENTO

La L.P. 9 dicembre 2015, n. 18' ha dettato le disposizioni per l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento alle disposizioni in materia di armonizzazione recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Sono stati individuati quali articoli del TUEL si applicano anche nel territorio provinciale e, per esclusione, quali non trovano applicazione.

L'art. 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige stabilisce che «le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale» e ciò ricomprende anche la materia legata all'indebitamento.

Gli artt. 202, 203 e 204 del TUEL non risultano tra quelli applicabili nel territorio provinciale a seguito dell'approvazione della L.P. 18/2015. La materia dell'indebitamento è invece disciplinata dalla L. P. 16 giugno 2006, n. 3, nello specifico dagli artt. 25, 25-bis, 25-ter e 26.

Con le integrazioni al Protocollo d'Intesa per il 2020 è stato concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'art. 10 c. 3 della L. 243/2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9, della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. Sono stati assegnati alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti", previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022, e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023.

Gli spazi finanziari sono assegnati dai comuni trentini alla Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di operazioni di investimento effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 243 del 2012.

Il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha confermato la sospensione del ricorso all'indebitamento anche per l'anno di riferimento.

Conseguentemente l'Ente, ad oggi, non prevede di ricorrere allo strumento dell'indebitamento limitandosi a corrispondere alla Provincia Autonoma di Trento la rata di rimborso dell'anticipazione ottenuta nel 2015 per l'estinzione anticipata dei mutui in essere (L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 art. 22). Il rimborso per il 2022, a valere sui trasferimenti di fondi Ex FIM, è di Euro 45.889,32.

Si sottolinea che la Corte dei Conti non ha ritenuto contabilmente corretto indicare nelle entrate del bilancio dell'Ente il trasferimento al netto della quota ed ha sottolineato l'opportunità di inserire la quota annua tra le spese al titolo 4 "Rimborso prestiti" lungo tutto il periodo decennale di restituzione, fino a copertura totale. Tale indicazione è stata recepita dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune di Mezzano a partire dall'anno 2018.

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	321.225,24	275.335,92	229.446,60	183.557,28	137.667,96
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	45.889,32	45.889,32	45.889,32	45.889,32	45.889,32
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	275.335,92	229.446,60	183.557,28	137.667,96	91.778,64

Nella tabella è stato inserito il debito residuo nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per l'estinzione anticipata dei mutui dell'Ente, come da indicazioni della Sezione di Controllo di Trento della Corte dei Conti in occasione dell'istruttoria al Rendiconto 2019 del 15.09.2021. Il

magistrato istruttore ha chiarito che l'operazione di estinzione è inquadrabile quale surroga del credito che non determina l'estinzione debitoria.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a Euro 500,00 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 25 della L. P. 16 giugno 2006, n. 3 e dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
entrate correnti	1.925.057,61	1.931.108,39	1.885.243,68	1.996.980,43	1.871.403,32
% su entrate correnti	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Limite art. 25 L.P. 3/2006	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Si precisa che gli interessi passivi previsti riguardano l'anticipazione di cassa.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede l'estinzione anticipata di prestiti in quanto non esistono posizioni debitorie di questo tipo in essere.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato;
- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

PARERE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 148 del 06.12.2021;

Vista la delibera di Giunta n. 112 del 22.09.2021 con la quale è stato approvato lo "Schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024" precedentemente trasmesso all'Organo di revisione con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

Rilevato che:

- il D.Lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *"lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, indica al comma 5 *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*;
- il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno"*;
- al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che *"il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione"*. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *"tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni"*;
- il Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica del contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- il Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs.

23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il DUP aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Esaminato il suddetto documento, con riguardo alla normativa di base

L'Organo di revisione ha verificato:

- la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1, e l'aggiornamento di tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2022-2024;
- la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato.
- l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP, ove dovuti.

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 112 del 22.09.2021;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2022-2024 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamati l'art. 239 del TUEL e l'art. 53 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'art. 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

Imèr, 16.12.2021

